

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini
97019 * V I T T O R I A * (RG)
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 cell. 3339858159
Email: giuseppEFIorellini1@virgilio.it
Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it
P. IVA: 0144970885

Tribunale di Pisa - Giudice del Lavoro

Ricorso ex art. 700

Per **Cannata Angela** – CNNGGL65S54Mo88H - nata a Vittoria (RG) il 14 novembre 1965 e residente a Vittoria – Via Livorno, n° 38, elettivamente domiciliata in Vittoria via Como n.227, nello studio dell'**Avv. Giuseppe Fiorellini**, codice fiscale **FRLGPP67So6Mo88R**, pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/982293, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto

-ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in Firenze Via degli Arazzieri, 4;

– resistente,

PREMESSO IN FATTO

- 1) Che, Cannata Angela è insegnante titolare di contratto a t.i. presso la scuola primaria "Guerrazzi" di Castelfranco di Sotto (PI);
- 2) Che con domanda di assegnazione provvisoria 2017/2018 del 14.07.2017 (All. 1) chiedeva l'assegnazione sui posti della scuola primaria nella Provincia di Ragusa secondo l'ordina di cui all'all. 1, in virtù della precedenza prevista dall'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18;
- 3) che tale richiesta di precedenza veniva formulata per assistere la madre disabile come da certificazione allegata (All. 2) così come previsto dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92;
- 4) Che, dal risultato del movimento alla odierna ricorrente non veniva riconosciuta l'assegnazione provvisoria richiesta e pertanto non le veniva riconosciuta la precedenza di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18;
- 5) Che nessuna motivazione, a sostegno della decisione relativa al mancato accoglimento dell'istanza, veniva addotta.
- 6) Che, tale precedenza rappresenta un diritto della ricorrente, poiché è l'unica persona che può occuparsi dell'assistenza e della cura del genitore convivente, in quanto la ricorrente è figlia referente unico che assiste un genitore portatore di handicap grave, e ha, quindi, la precedenza nelle operazioni di trasferimento. La situazione di disabilità



riconosciuta al genitore, infatti, non solo è grave (art. 3 comma 3 legge 104/92) ma ha carattere permanente;

- 7) Che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18 costituisce **grave violazione di legge** nonché un'evidente violazione del tenore del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, concernente i trasferimenti del personale docente, che riconosce il diritto alla su citata precedenza;
- 8) Che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18 costituisce **grave violazione di legge** e nello specifico dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92;
- 9) Che le procedure di assegnazione e il trasferimento della ricorrente, a seguito del mancato riconoscimento della precedenza che comportano la mancata assegnazione della sede presso la Provincia di Ragusa secondo l'ordine di cui all'all. 1, risultano illegittime, viziate e gravemente irregolari per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Del diritto alla precedenza di cui all' art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18 e art. 33 commi 5 e 7 della legge n. 104/92, del ricorrente.**

L'odierna ricorrente ha chiesto il riconoscimento della precedenza, ritenendo di trovarsi nelle condizioni previste dalla norma di cui all'**art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18**. Infatti il legislatore riconosce, al lavoratore che si trova nella necessità di dover assistere un familiare disabile, ex art. 33, commi 5 e 7, della Legge 104/92, espressamente un diritto di precedenza in sede di trasferimento a domanda del lavoratore.

- 2) Del divieto di trasferimento del lavoratore titolare della L.104/92 e delle priorità alla stessa spettante.**

Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione sul divieto di trasferimento del lavoratore titolare della L.104/92 e delle priorità alla stessa spettante. Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998);

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per l'ins. Cannata Angela

Dal mancato riconoscimento della precedenza, è conseguita la mancata assegnazione presso una delle sedi scelte attraverso la domanda (all. 1), pertanto, la deducente, di fatto non può in



alcun modo svolgere l'attività di assistenza del genitore disabile. la ricorrente è stata, purtroppo, posta davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, tra l'altro non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, o assistere il genitore e rinunciare al lavoro o accettare la sede di lavoro e di fatto lasciare privo di assistenza il congiunto, e infatti ha dovuto chiedere un lungo periodo di aspettativa per poter assistere la madre, non potendo altrimenti conciliare il suo diritto al lavoro con il dovere di assistenza.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed altro.

Sul periculum in mora

Tenuto conto che dal mancato riconoscimento della precedenza è discesa un'assegnazione a sede diversa da quella scelta in ragione della precedenza, la ricorrente non potrà utilizzare altri mezzi per vedersi riconosciuta per tempo il diritto negato. Appare del tutto evidente che nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto, laddove la ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, difficilmente questa potrebbe aversi in tempi brevi, comunque non in tempo per l'assegnazione della sede dovuta visto che siamo nel pieno svolgimento dell'a.s. 2017/18 cioè l'anno dell'assegnazione richiesta.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede:

- 1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del mancato riconoscimento, in capo a Cannata Angela, della precedenza di cui all' art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni per l'a.s. 2017/18, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede presso la Provincia di Ragusa, nella sede e nella scuola richiesta dalla stessa o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge;
- 2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre l'assegnazione al ricorrente della sede presso la Provincia di Ragusa, in sedi scelte secondo l'ordine descritto nell'all.1 e comunque secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento dell'attività di assistenza, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità;



3) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la dichiarazione prescritta.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la ricorrente è esentata dal pagamento del unificato.

Si allegano:

- 1) Domanda di assegnazione provvisoria e relativi allegati;
- 2) Certificazione relativa alla disabilità del genitore assistito dal ricorrente;
- 3) CCNI sulle utilizzazioni 2017/18.

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Ritenuto che controinteressati rispetto alla domanda della ricorrente sono tutti i docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase dell'assegnazione privi di diritto di precedenza che sono stati destinatari delle sedi scelte dalla ricorrente; che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe oltremodo gravosa; si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, nonché dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase dell'assegnazione provvisoria che sono stati destinatari di tutte scelte dalla ricorrente nell'ordine di cui all'allegato 1";
- Allegato 1
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Vittoria-Pisa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

